



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Cuneo, lì 15/11/2023

N.1690
del registro determinazioni

OGGETTO: PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 183, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I., DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA COSTRUZIONE DEL "NUOVO OSPEDALE DI CUNEO" E DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI NON SANITARI. SERVIZIO DI ASSISTENZA FINANZIARIA, TECNICA E LEGALE (ADVISORY). GARA N. 9419012. C.I.G. N. A0290D1676. AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA "SINTEL".

In data 15/11/2023 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31-6712 del 4 aprile 2023 ad oggetto: “AO Santa Croce e Carle di Cuneo – nomina Commissario”;

- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;
- rilevato che nella “Prima programmazione di indirizzo di carattere strategico generale di investimenti in edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri”, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 193-974 del 18 gennaio 2022, era stata prevista la realizzazione del Nuovo Ospedale di Cuneo;
- atteso che il 18 maggio 2022 la società INC S.p.A. di Torino presentò una proposta di partenariato [Public Private Partnership] finalizzata all'affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., della progettazione definitiva ed esecutiva e della costruzione del “Nuovo Ospedale di Cuneo” e della gestione di alcuni servizi non sanitari, acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 18105 in pari data;
- richiamata la nota protocollo n. 29903 dell’8 agosto 2022, con la quale la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte raccomandò all’Azienda, nell’ambito dell’attività di istruttoria della proposta di partenariato in argomento, di «...procedere alle valutazioni di competenza con particolare riferimento all’analisi e valutazione di PSC e alla valutazione di sostenibilità dei canoni previsti...» e di «...dotarsi delle professionalità necessarie (interne e/o esterne) per valutare, in particolare, gli aspetti di carattere giuridico-legale, economico-finanziario e di rispondenza ai requisiti tecnico-gestionali della proposta di PPP...»;
- atteso che, nello sviluppo della procedura di istruttoria del progetto tecnico-gestionale presentato, il proponente ha manifestato l’intendimento di adeguare la propria proposta ai rilievi evidenziati dagli organismi di consulenza della stazione appaltante e della Regione Piemonte – il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri-DIPE, Paragon Business Advisors, i tecnici di AUSL Romagna, il gruppo di lavoro formato dai dirigenti tecnico-sanitari e dalla responsabile della struttura Bilancio e Contabilità dell’Azienda Ospedaliera –, per cui si rende necessario effettuare una nuova valutazione della proposta di PPP revisionata;
- preso atto che questa Azienda, non disponendo di competenze adeguate, ha avviato una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento a un operatore economico qualificato dell’incarico di assistenza finanziaria, tecnica e legale (advisory) per la valutazione corretta e puntuale dei nuovi documenti economico-finanziari;
- richiamata la normativa in materia di appalti pubblici di importo inferiore alle soglie europee e richiamati in particolare sia il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art.1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” in relazione alle disposizioni tuttora vigenti;

- visto l'avviso protocollo n. 0035091 del 10 ottobre 2023, con il quale è stata avviata la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse con contestuale preventivo per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di assistenza finanziaria, tecnica e legale (advisory) nell'ambito della proposta di partenariato pubblico privato in oggetto;
- atteso che, come previsto dal predetto avviso pubblico, con determinazione dirigenziale n. 1590 del 31/10/2023, è stata costituita la commissione tecnica a supporto del R.U.P. nella fase di analisi e valutazione delle candidature pervenute;
- preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria effettuata dalla commissione di supporto, contenute nel verbale relativo alle operazioni effettuate nei giorni 2 e 3 novembre 2023, custodito agli atti, che ha effettuato l'esame e la valutazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici partecipanti;
- richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 "*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89*" e dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle relative categorie merceologiche;
- rilevato che non sono disponibili Accordi Quadro o Convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. ovvero dalla Centrale di Committenza Regionale - S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- dato atto che, a seguito delle risultanze dei lavori della commissione di supporto, con richiesta di offerta prot. n. 0039025 del 9/11/2023 (Gara n. 9419012 - C.I.G. n. A0290D1676), è stata pertanto avviata, utilizzando la piattaforma di E-Procurement "Sintel" (id n. 176037033), una procedura di gara ai sensi della sopra citata normativa in materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, interpellando l'Operatore Economico Università Commerciale "Luigi Bocconi" - SDA Bocconi School of Management, con sede in Milano, per l'affidamento del servizio di assistenza finanziaria, tecnica e legale (advisory), sulla base del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale predisposto dalla S.C. Acquisti di Beni e Servizi;
- visto che l'importo complessivo a base d'asta non superabile del servizio in argomento è pari a Euro 90.000,00 al netto di Iva e al netto di eventuali oneri fiscali e che, pertanto, l'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", avverrà previa verifica e valutazione della congruità dell'offerta presentata, tenendo conto in particolare degli aspetti qualitativi ed economici;
- rilevato che, entro il termine stabilito, l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" - SDA Bocconi School of Management ha fatto pervenire la propria offerta economica (rif. offerta del 13/11/2023 custodita agli atti), prevedendo un costo complessivo pari a € 85.000,00 al netto di Iva, così determinato:

- *Due diligence degli aspetti economici e giuridici della proposta: € 69.500,00 + Iva*
 - *Supporto alla conclusione dell'iter di valutazione: € 14.000,00 + Iva*
 - *Spese di trasferta (a forfait) del team di lavoro: € 1.500,00 + Iva*
- valutata la congruità tecnico/economica dell'offerta e ritenuto pertanto affidare, con decorrenza dal 20/11/2023 e sino al 19/05/2024 - fatti salvi accordi concordati tra le Parti, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" - SDA Bocconi School of Management di Milano - (P. Iva 03628350153) - il servizio di assistenza finanziaria, tecnica e legale (advisory), al costo complessivo di € 85.000,00 al netto di Iva;
- ritenuto, infine, nominare, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, Responsabile unico del progetto, nonché Direttore dell'Esecuzione del contratto, il dott. Claudio Calvano - Direttore della S.C. Acquisti di Beni e Servizi;
- dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente della Struttura Semplice “Acquisti di beni e servizi”, per il combinato disposto degli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., del “Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle”, approvato con deliberazione del direttore generale n. 311 del 22 giugno 2021 e successivamente modificato con deliberazione del Commissario n. 458 del 24 ottobre 2023, e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., come modificato da ultimo con deliberazione del direttore generale n. 394 del 12 agosto 2022;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di affidare all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" - SDA Bocconi School of Management con sede legale in Milano, via Sarfatti n. 25, con decorrenza dal 20/11/2023 e sino al 19/05/2024 - fatti salvi accordi concordati tra le Parti, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, tramite procedura espletata sulla piattaforma informatica “Sintel”, il servizio di assistenza finanziaria, tecnica e legale (advisory) nell'ambito della proposta di partenariato pubblico privato (PPP) per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., della progettazione definitiva ed esecutiva e della costruzione del “Nuovo Ospedale di Cuneo” e della gestione di alcuni servizi non sanitari, al costo complessivo di € 85.000,00 + Iva (rif. offerta del 13/11/2023 custodita agli atti);

3. di dare atto che il servizio in argomento viene affidato per le attività, con le modalità e nei termini prestazionali allegati a questo provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale [Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - allegato “A”];
4. di nominare, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, il dott. Claudio Calvano - Direttore della S.C. Acquisti di Beni e Servizi - Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto;
5. di dare atto che la spesa complessiva presunta, derivante dal presente provvedimento, di **Euro 103.700,00 IVA inclusa**, viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

| Anno competenza | Budget | Conto | Descrizione conto | Importo complessivo |
|-----------------|--------|------------|--|---------------------|
| 2023 | EDP | 3.10.04.51 | Altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati | € 84.790,00 |
| 2024 | EDP | 3.10.04.51 | Altri eventuali servizi economici e tecnici non classificati | € 18.910,00 |

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Direttore
 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI
 DI BENI E SERVIZI
 CLAUDIO CALVANO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO**

S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

**CAPITOLATO SPECIALE DESCrittivo e
PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA FINANZIARIA, TECNICA E
LEGALE (ADVISORY)**

ANNI 2023 - 2024

INDICE

| | |
|--|----------|
| TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO | 6 |
| ART. 1 - DEFINIZIONI | 6 |
| ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO | 6 |
| ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO | 6 |
| TITOLO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 6 |
| ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI | 6 |
| ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | 7 |
| ART. 6 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE | 8 |
| ART. 7 - DIREZIONE DEL SERVIZIO | 8 |
| TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 9 |
| ART. 8 - CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO E SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 9 |
| ART. 9 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E SISTEMA SANZIONATORIO | 9 |
| ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 9 |
| ART. 11 - RECESSO | 10 |
| ART. 12 - PREZZI DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI | 10 |
| ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO | 11 |
| ART. 14 - SUBAPPALTO | 11 |
| ART. 15 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CLAUSOLA ETICA | 12 |
| ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 12 |
| ART. 17 - FORO COMPETENTE | 12 |
| ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME | 12 |

TITOLO I

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Per “*Impresa o Affidatario*” si intende l’Impresa in primo luogo offerente e poi aggiudicataria del servizio di assistenza finanziaria, tecnica e legale (advisory) nell’ambito della proposta di partenariato pubblico privato (PPP) per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., della progettazione definitiva ed esecutiva e della costruzione del “nuovo ospedale di Cuneo” e della gestione di alcuni servizi non sanitari.

Per “*Azienda Ospedaliera*” o “*Committente*” si intende l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, che affida all’Impresa il servizio suddetto.

Per “*Servizio*” si intende una funzione centrale di supporto all’erogazione delle prestazioni sanitarie, così come stabilita dagli atti deliberativi del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Per “*Struttura Semplice o Complessa*” si intende qualsiasi ripartizione organizzativa provvista di un Responsabile.

Per “*Responsabile o Referente*” si intende l’operatore dell’Azienda Ospedaliera che si fa carico dei rapporti abituali con l’Impresa.

Per “*Responsabile dell’Impresa*” si intende il dipendente dell’Impresa che ha la responsabilità ordinaria ed organizzativa del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Nello sviluppo della procedura di istruttoria della proposta di partenariato [Public Private Partnership] finalizzata all’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., della progettazione definitiva ed esecutiva e della costruzione del “Nuovo Ospedale di Cuneo” e della gestione di alcuni servizi non sanitari, presentata da INC S.p.A in data 18 maggio 2022, il proponente ha manifestato l’intendimento di adeguare la propria proposta ai rilievi in precedenza formulati dagli organismi di consulenza della stazione appaltante e della Regione Piemonte.

Il presente “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” disciplina l’espletamento del servizio di assistenza finanziaria, tecnica e legale (advisory) nell’ambito della fase istruttoria della proposta di PPP revisionata.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 180 giorni dalla stipula del contratto, eventualmente prorogabile in relazione a sopravvenute esigenze connesse allo svolgimento della fase istruttoria della procedura di PPP in atto.

TITOLO II

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente appalto si comprendano nel supporto specialistico agli uffici e alla Direzione generale nella gestione della fase di istruttoria (analisi, valutazione e formulazione di pareri tecnici) della proposta di PPP revisionata e delle successive attività poste in capo alla stazione appaltante fino alla dichiarazione di pubblico interesse.

Il servizio è finalizzato a valutare, in via preliminare e in sinergia con l’Azienda, la convenienza e la fattibilità della realizzazione del progetto proposto, la cui valutazione sarà incentrata sulla verifica

dell'idoneità del progetto, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo e sulla capacità di generare soluzioni innovative.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'attività richiesta comprende le seguenti prestazioni professionali:

- 1. Due diligence degli aspetti economici e giuridici della proposta.** L'analisi si comporrà dei punti seguenti:
 - a. Analisi del Piano Economico Finanziario (PEF) e individuazione delle possibili richieste di modifica:
 - adeguatezza dati di input
 - adeguatezza costruzione dei flussi di cassa
 - adeguatezza della struttura finanziaria (mix fonti di finanziamento privato: debito/prestito soci/equity) e costo del capitale (WACC e Ke)
 - adeguatezza calcolo degli indicatori di convenienza VAN/TIR
 - adeguatezza della durata della concessione
 - modalità di indicizzazione del canone all'inflazione.
 - b. Analisi della proposta di investimento e gestione, con particolare riferimento al sistema di allocazione dei rischi e individuazione delle possibili richieste di modifica: questa analisi verrà condotta per valutare l'allocazione del rischio operativo:
 - sistema degli indicatori di performance
 - grado di probabilità del rischio
 - adeguatezza della penale/decurtazione associata.
 - c. Analisi di Value for Money, che si articola in:
 - definizione delle assumption per la costruzione del Public Sector Comparator (PSC) e dei suoi scenari
 - analisi di benchmark per stimare il costo dei rischi, almeno di fase di costruzione, in caso di appalto (PSC)
 - analisi di benchmark qualitativa per stimare i rischi in fase di gestione, in caso di appalto (PSC), con utilizzo del metodo comparativo tra gestionale della proposta di PPP e capitolati Consip o altre gare centralizzate.
 - d. Analisi di sostenibilità, che consiste nella stima degli impatti del canone sul bilancio dell'azienda ospedaliera.
 - e. Analisi della "Bozza di convenzione", utilizzando come benchmark il contratto standard della Ragioneria Generale dello Stato ed elaborazione della matrice dei rischi (nonostante non vi sia più l'obbligo, ai sensi dell'art. 225 del nuovo codice).
 - f. Analisi del profilo di contabilizzazione on/balance sheet, con elaborazione di matrice di raccordo tra i criteri contenuti nel Manuale Eurostat 2022 e la "Bozza di convenzione" proposta.

Al termine delle attività di cui sopra, l'operatore economico dovrà predisporre per il policy maker una relazione contenente l'analisi dei documenti oggetto di istruttoria effettuata nei termini di cui al punto 1, i dati di sintesi e la valutazione complessiva effettuata. Tale relazione dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante entro il 15 dicembre 2023.

2. Supporto alla conclusione dell'iter di valutazione.

L'attività richiesta consiste nelle seguenti prestazioni:

- a. supporto per la redazione del parere da parte del Gruppo di Lavoro aziendale;

-
- b. supporto alla Direzione per la gestione di incontri di presentazione e discussione dei risultati della valutazione con gli stakeholder rilevanti;
 - c. supporto per la gestione di incontro con il Promotore di presentazione delle valutazioni da parte della Direzione e del GdL e per la redazione del relativo verbale.

Sotto attività:

- incontro in presenza con il GdL e con la Direzione aziendale per discutere il parere e assumere la decisione relativa all’opportunità o meno di richiedere modifiche alla proposta;
- incontri con gli stakeholder, a cui l’operatore economico prenderà parte qualora necessario o comunque supporterà la Direzione nella loro preparazione;
- incontro in presenza con il Promotore per esprimere la valutazione del GdL, sia che la stessa sia positiva, sia che la stessa sia negativa.

3. Supporto per ulteriori attività. L’operatore economico si rende disponibile ad assicurare il supporto alla direzione e agli uffici competenti per lo svolgimento di altre attività attinenti alla procedura in oggetto, eventualmente richieste da Regione Piemonte, aventi natura legale, finanziaria o specialistica, o comunque riconducibili alla funzione di advisory.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

L’aggiudicatario, nell’espletamento del servizio, dovrà attenersi a principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buona fede, dovrà seguire con particolare attenzione quanto indicato nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell’offerta tecnica/progetto presentato in fase di gara, assicurando nell’espletamento del servizio adeguata assistenza con personale professionale idoneo e qualificato, che dovrà essere disponibile previa semplice richiesta della Committente.

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell’espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso dell’esecuzione del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità del servizio. L’obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l’operatore economico aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

La Committente e l’aggiudicatario si impegnano a mantenere riservati tutti i documenti, le informazioni e qualsiasi altro materiale direttamente correlato all’oggetto del contratto che siano debitamente classificati come confidenziali, qualora la loro diffusione possa causare danni all’altra parte.

Le parti rimarranno vincolate a tale obbligo anche dopo la fine del contratto. Questo obbligo non interessa, tuttavia, la trasmissione di informazioni richieste a norma di legge o in base all’ordine di un tribunale che abbia la giurisdizione in materia, inclusa la trasmissione di informazioni alla Commissione europea e/o alla Corte dei Conti.

ART. 7 - DIREZIONE DEL SERVIZIO

All’attivazione del servizio, verrà indicato il nominativo del *Referente/DEC* che rappresenterà il punto di contatto con l’Impresa incaricata del servizio.

Analogamente l’Impresa dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del contratto, abilitato dalla stessa ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contrattuali e di Capitolato.

Il Responsabile dell’Impresa deve mantenere un contatto continuo con il Referente/DEC dell’Azienda Ospedaliera preposto al monitoraggio del servizio: pertanto, deve essere munito di ampia delega, facoltà e mezzi per sopperire a tutte le provvidenze che dovessero riguardare adempimenti degli obblighi contrattuali.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall’Azienda Ospedaliera al Responsabile si intendono come presentate direttamente all’Impresa.

In caso di assenza o impedimento dell’incaricato, la Ditta dovrà comunicare il nominativo, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica di un sostituto.

TITOLO III

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 8 - CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO E SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda Ospedaliera eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nominando il Direttore di Esecuzione del contratto (DEC), nel rispetto dell’art.114 del D. Lgs n. 36/2023. Il DEC trasmetterà all’Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata dal DEC ha valore anche in assenza della firma del Responsabile dell’Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l’Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo del presente capitolato. L’importo delle penali verrà trattenuto, mediante compensazione, dal corrispettivo dovuto all’Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all’incameramento della cauzione, entro i limiti dell’importo dovuto a titolo di penale.

L’aggiudicatario si impegna ad effettuare una costante attività di monitoraggio del servizio espletato, per garantire la buona esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato.

ART. 9 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E SISTEMA SANZIONATORIO

L’Impresa è obbligata ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, in caso di ingiustificato inadempimento degli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera si riserva di applicare una penale da un minimo di 500,00 Euro a un massimo di 5.000,00 Euro, in ragione della gravità dell’inadempienza e delle relative conseguenze. In caso di inadempimento, il DEC provvederà alla contestazione tramite PEC secondo quanto stabilito dall’art. 115 del D. Lgs. n. 36/2023 e all’adozione dei conseguenti provvedimenti.

In caso di ritardo nell’esplicitamento delle prestazioni, come previsto all’art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, la Committente applicherà una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo; tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L’applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni, né qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere; delle penali applicate sarà data comunicazione all’Impresa a mezzo PEC.

Persistendo l’inoservanza degli obblighi contrattuali, e comunque dopo tre contestazioni scritte, il contratto potrà essere risolto dall’Azienda ai sensi del successivo art. 10, fatte salve le ulteriori eventuali responsabilità.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale e parziale delle obbligazioni assunte, l’Azienda si riserva di procedere previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 122, commi 3 e 4 D. Lgs. n. 36/2023, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. e all’esecuzione d’ufficio a spese dell’aggiudicatario.

L’A.O. si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza necessità di diffida ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile e dell’art.122 D. Lgs.36/2023, nei seguenti casi:

-
- frode, cessione del contratto o cessione dei crediti o subappalto non autorizzati;
 - scioglimento, cessazione, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo;
 - violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - infrazioni dell'impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - reiterati e ingiustificati inadempimenti comprovati da almeno tre documenti di formale contestazione;
 - ipotesi contemplate dall'art.122 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - perdita dei requisiti richiesti per la stipula del contratto;
 - mancato reintegro della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'A.O., nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
 - grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
 - ogni altra ipotesi prevista dal presente Capitolato.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il DEC informa in modo particolareggiato il RUP e contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore invitandolo a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto al RUP entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione. Acquisite e valutate ingiustificate le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Azienda, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione in danno.

ART. 11 - RECESSO

L'Azienda avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere anche parzialmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi alla ditta affidataria con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda.

Qualora il recesso, totale o parziale, sia determinato da sopravvenute esigenze organizzative o da interventi normativi che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio o in ogni altro caso in cui vengano meno le condizioni che hanno determinato la necessità di attivare il servizio in oggetto, avrà diritto unicamente al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto fino alla data di esecutività del recesso, e non potrà pretendere ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile e 123 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 12 - PREZZI DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

I prezzi del servizio sono quelli proposti dall'operatore economico nella propria offerta economica, al netto di Iva e al netto di ogni altro onere fiscale.

I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativo il servizio.

Nessun corrispettivo sarà dovuto all'operatore economico incaricato qualora il Proponente non presenti alcuna proposta di PPP revisionata, così come illustrato all'art. 2.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, salvo verifica della regolare esecuzione del servizio e salvo deduzione di eventuali penalità in cui la Impresa fosse incorsa.

Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con Legge n. 89/2014, le fatture nei confronti della Committente dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura (per questa Azienda n. UFEU37).

Si precisa, inoltre, che tutti gli ordini di acquisto della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), obbligatorio per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e per i loro fornitori, dal 1° febbraio 2020 per le forniture di beni e dal 1° gennaio 2021 per le forniture di servizi.

L'Impresa, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio, l'Impresa dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

In ogni caso, la Stazione Appaltante s'intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti sui conti correnti comunicati dall'Impresa e/o alle persone comunque da quest'ultima designate.

È altresì apposta la clausola di cui all'art. 1462 c.c. in base alla quale l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall'Impresa come valido motivo per la risoluzione del contratto.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

E' fatto, altresì divieto di effettuare la cessione dei crediti derivanti dai contratti relativi all'appalto in oggetto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

In caso di cessione non autorizzata, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità previste all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno, il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È ammesso il subappalto nei modi e nei termini indicati dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Impresa indica le prestazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore

sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 15 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CLAUSOLA ETICA

Qualunque studio, analisi, dato, valutazione o altro materiale che venga fornito dall'Advisor alla Committente è da intendersi riservato ed a uso esclusivo dell'A.O., e non potrà essere in alcun modo utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato o reso di pubblico dominio o pubblicato o comunicato a terzi senza il previo consenso scritto della Committente.

L'aggiudicatario considererà strettamente riservati tutto il materiale e tutte le informazioni fornite dalla Committente e non diffonderà in alcun modo tale materiale e tali informazioni a terzi. Soltanto il personale dedicato al servizio, così come indicato nell'offerta tecnica avrà accesso al trattamento delle suddette informazioni.

I suddetti obblighi di divieto di comunicazione e diffusione, in qualsiasi forma, di informazioni, dati o documenti di cui il prestatore di servizio venga a conoscenza possono venir meno solo nel caso in cui la Committente abbia dato espressa e preventiva autorizzazione scritta.

L'Advisor si impegna a non porre in essere attività in violazione alle norme di legge.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Azienda Ospedaliera e la ditta aggiudicataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016.

Qualora l'oggetto della gara preveda che l'aggiudicatario effettui operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018, il Committente procederà all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 28 del GDPR.

Nei casi di cui al comma precedente, l'aggiudicatario dovrà prestare le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assumendo il ruolo di "Responsabile del trattamento" in conformità all'art. 28 del GDPR.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia nascente fra le parti è esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dalla lettera di invito/richiesta di offerta, le parti faranno riferimento alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, del Codice Civile e ogni altra disposizione in materia.